



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>10</u> del registro	Oggetto: Lavori di costruzione della via Colombo e sistemazione della via Noce e Largo Gramsci. Ottemperanza sentenza n. Omissis – Corte di Appello di Catania Ditta: Eredi di Omissis - Omissis . Atto di Transazione. Accettazione.
data <u>28/01/2019</u>	

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 14,15 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco	_____	✓
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco	_____	✓
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta l'Assessore F.F., il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.11 ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. Autorizzare il Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò ad intervenire in nome e per conto dell' Ente alla firma dell'Atto di transazione, il cui schema è parte integrante del presente atto.
2. Corrispondere in quota parte ai Sig.ri **Omissis**, la somma di € 280.400,00 (diconsi euro duecentoottantaquattro/00), al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 373.000,00 pari € 74.600,00 e dei compensi professionali di € 18.000,00 dell'Avv. **Omissis**.
3. Dare atto che con successivi Provvedimenti si liquiderà il superiore importo di € 280.400,00 e si procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 74.600,00 e alla liquidazione delle spese legali di € 18.000,00 nei confronti dell'Avv. **Omissis** in qualità di legale dei Sig.ri **Omissis**.
4. Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa in data 28/01/2018 dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018.
5. Dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.

6. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII AMBIENTE – PATRIMONIO – GESTIONE
DEL PATRIMONIO - ESPROPRI
Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 2

Del 28 GEN. 2019

OGGETTO: Lavori di costruzione della via Colombo e sistemazione della via Noce e Largo Gramsci.
Ottemperanza sentenza n. **Omissis** – Corte di Appello di Catania
Ditta: Eredi di **Omissis** - **Omissis**. Atto di Transazione. Accettazione.

IL TITOLARE P.O. VII SETTORE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto "Lavori di costruzione della via Colombo e sistemazione della via Noce e Largo Gramsci. Ottemperanza Sentenza n. **Omissis** – Corte di Appello di Catania Ditta: Eredi di **Omissis**. Atto di Transazione. Accettazione", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013, del Codice di del Comune di Scicli, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni.

Premesso che :

- Con atto di citazione notificato il 25/03/1985 la ditta **Omissis** convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Modica, il Comune di Scicli, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione di un tratto di terreno in comproprietà, censito in Catasto al foglio **Omissis** particella **Omissis**, occorso per la realizzazione dei lavori di costruzione della via Colombo e sistemazione via Noce e Largo Gramsci.
- la ditta a riguardo eccepiva che l'occupazione, disposta inizialmente con Decreto Prefettizio, era divenuta illegittima nel 1975;
- il Comune si costituiva ed eccepiva l'inaammissibilità ed improponibilità della domanda, nel merito della fondatezza;

- il giudizio di primo grado si è concluso sfavorevolmente per il Comune, con sentenza del tribunale di Modica n. **Omissis**, che condannava l'Ente al pagamento in favore degli appellanti, dell'importo di £. 434.141.136, ivi compresi rivalutazione ed interessi sino al 1999, oltre gli accessori a decorrere dal 1.1.2000, nonché a rifondere agli attori in solido la metà delle spese di lite che liquida nell'intero nella somma di £ 13.082.354, oltre al 10% per spese ex art.15 T.F., oltre Iva e CPA.;
- avverso tale sentenza il Comune ha proposto appello, avanti la Corte di Appello di Catania. Tale giudizio si è concluso favorevolmente per il Comune di Scicli, con sentenza n. **Omissis**, che ha rigettato la sentenza del Tribunale di Modica n. **Omissis**;
- avverso questa sentenza, la ditta **Omissis** ha proposto ricorso in Cassazione, che con sentenza n. **Omissis** ha cassato la sentenza n. **Omissis** della C.A. di Catania, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, procedendo all'esame della controversia nel merito;
- instauratosi il giudizio avanti la C.A. di Catania, iscritto al n. **Omissis** R.G., la Corte di Appello, pronunciandosi definitivamente, con sentenza n. **Omissis** rigetta l'appello proposto dal Comune di Scicli nei confronti di **Omissis** avverso la sentenza n. **Omissis** del Tribunale di Modica. Condanna il Comune appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio di appello che liquida in euro 1.006,00 per spese ed euro 10.740,00 per compensi, oltre accessori di legge e delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in euro 676,00 per spese ed euro 6.075,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- per quanto sopra, necessita, corrispondere alla ditta Eredi **Omissis**, in forza della sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Catania n. 2061/2013, la somma di € 415.733,09;
- con delibera di C.C. n. **Omissis** è stato approvato il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta oggi eredi di **Omissis**, per un importo complessivo di € 415.733,09 in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n. 2061 del 17/12/2013;
- Il Comune di Scicli con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 13/12/2012 è stato proposto al consiglio comunale di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs n. 267/2000 ed il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 92 in data 14/12/2012, vi ha aderito;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16/07/2013 si è proceduto alla sua rimodulazione, ai sensi dell'art. 1, comma 15 del D.Lgs n. 35/2013;
- con deliberazione n. 98/2014/PRSP la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana è stato disposto il diniego di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con la detta delibera di Consiglio Comunale n.41/2013;
- Il Comune ha riproposto un nuovo Piano con delibera consiliare n.135 del 03/09/2014, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 1 comma 573 bis della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 a norma del quale, in caso di diniego di approvazione da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, l'Ente può riproporre, previa deliberazione consiliare, un nuovo piano se sussistenti determinate condizioni;

- con delibera di consiglio n. 203 del 13/12/2014 il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stato ancora rimodulato, ai fini dell'inserimento nello stesso delle refluenze inerenti la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui al DL n. 66/2014, a cui il Comune di Scicli aveva avuto accesso;
- con DPR del 29/04/2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, con conseguente nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente per un periodo di diciotto mesi;
- la Commissione Straordinaria ex art. 143, ai sensi dell'art.4 bis del D.Lgs n. 149/2011, ha redatto la relazione di inizio mandato con sottoscrizione in data 07/08/2015 e sulla base delle risultanze da essa emerse con nota prot. 18044 del 14/07/2015 ha comunicato al Ministero dell'Interno di volersi avvalere della facoltà prevista dall'articolo 243 bis comma 5, 2° periodo del D.Lgs 267/2000, procedendo alla rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale presentato ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 13/12/2014, accertato che non risultava adottata deliberazione della Corte dei Conti di approvazione o di diniego ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 del D.Lgs.n. 267/2000;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 in data 16/10/2015, assunti i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per il periodo 2015 e 2024;
- con la nota ministeriale prot. N. 231464 dell'11/12/2015 è stata formulata una richiesta istruttoria al Comune, seguita da altre due note in data 27/01/2016 e 11/03/2016 e da un ulteriore sollecito ai quali è stata fornita risposta in data 23/12/2016;
- in data 28/11/2016 si è insediata la nuova Amministrazione Comunale la quale con nota acquisita al prot. n. 36719 del 31/03/2017 ha comunicato di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 243 bis comma 5 (già invocato in precedenza dalla Commissione Straordinaria), procedendo alla rimodulazione del Piano approvato con deliberazione commissariale n. 16/2015, per poi comunicare, in data 27/04/2017, di voler tener fermo il medesimo Piano
- in data 12 giugno 2017, considerato il lasso di tempo trascorso dall'ultimo Piano di Riequilibrio approvato, risalente all'anno 2015, con nota Prot. n. 83509 della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, veniva richiesto al Comune di Scicli un aggiornamento del medesimo da parte dell'organo competente, con contestuale riformulazione dello schema istruttorio.
- in data 20/04/2018 il Comune di Scicli ha trasmesso il Piano aggiornato, adottato con delibera-

zione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2018 alla Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

- nella citata nota della Direzione Centrale e preso atto che, in particolare per quanto d'interesse del presente atto, per i debiti fuori bilancio da riconoscere occorre produrre copia degli accordi transattivi formalizzati con i creditori che dimostrino l'adesione di questi ultimi alla proposta di rateizzazione del debito, giusta previsione del comma 7 dell'art. 243bis del TUEL secondo cui: "ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori";
- con nota prot. Gen. n° **Omissis** i Sig.ri **Omissis**, hanno proposto in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in loro favore dell'importo di € 373.000,00 (al netto della ritenuta d'acconto) da ripartire fra di loro in parti uguali;
- con nota prot. Gen. n. **Omissis**, il dott. **Omissis** in qualità di O.C.C. incaricato dal Giudice Delegato alla procedura da sovra-indebitamento di **Omissis**, ha sollecitato il Comune alla definizione di una proposta di accordo bonario;
- con nota prot. Gen. n° **Omissis** i Sig.ri **Omissis**, hanno proposto in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in loro favore dell'importo di € 373.000,00 (al netto della ritenuta d'acconto) da ripartire fra di loro in parti uguali;
- con nota prot. Gen. n° **Omissis** i Sig.ri **Omissis**, hanno formulato nuova proposta in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in loro favore dopo l'applicazione della ritenuta d'acconto della somma complessiva di € 373.000,00, inoltre i Sig.ri **Omissis**, dichiarano altresì di autorizzare il Comune di Scicli, al pagamento diretto dei compensi professionali all'Avv. **Omissis** nella misura complessiva di € 18.000,00, da detrarre nelle quote personali;

Considerato l'interesse dell'Amministrazione ad addivenire ad un efficace transazione, al fine di evitare di avviare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spese rilevanti sul bilancio comunale;

Valutata la superiore proposta pervenuta con nota prot. Gen. n° **Omissis**, in cui i Sig.ri **Omissis** esprimono la volontà di chiudere l'intera questione economica, accettando un risarcimento oltre al valore del terreno per acquisizione a favore del Comune, in € 373.000,00 (diconsi euro trecentosettantatremila/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e, di € 18.000,00, per compensi professionali in favore dell'Avv. **Omissis**, a fronte del debito fuori bilancio riconosciuto di € 415.733,09. ;

Ritenuto necessario, ad addivenire alla stipula di Atto di transazione, in ottemperanza alla sentenza n. **Omissis** – Corte di Appello di Catania, si accetta la superiore proposta a titolo di risarcimento oltre al valore del terreno per acquisizione a favore del Comune, per l'importo di € 373.000,00 (diconsi euro Trecentosettenattremila/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e, di € 18.000,00, per compensi professionali in favore dell'Avv. **Omissis**;

Ritenuto necessario individuare nella figura del Responsabile di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò, al fine di intervenire in nome e per conto dell'Ente alla firma della sopracitata stipula di Atto di transazione;

- Che per quanto sopra, si può concretizzare la proposta transattiva prospettata ;
- Vista la normativa vigente;
- Visto l'O.R.E.L.

Per le suesposte motivazioni, propone alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

- 1) Autorizzare il Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò ad intervenire in nome e per conto dell'Ente alla firma dell'Atto di transazione, il cui schema è parte integrante del presente atto;
- 2) Di corrispondere in quota parte ai Sig.ri **Omissis**, la somma di € 280.400,00 (diconsi euro duecentotottantaquattro/00), al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 373.000,00 pari € 74.600,00 e dei compensi professionali di € 18.000,00 dell'Avv. **Omissis**;
- 3) Che con successivi Provvedimenti si liquiderà il superiore importo di € 280.400,00 e si procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 74.600,00 e alla liquidazione delle spese legali di € 18.000,00 nei confronti dell'Avv. **Omissis** in qualità di legale dei Sig.ri **Omissis**.
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa in data 28/01/2018 dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;
- 4) dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
- 5) di dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31.01.2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 16 del 31.01.2018;
- 6) di dare atto che analoga assenza di ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e del Codice di comporta-

mento interno, sono riconducibili ai componenti della Giunta Comunale in seduta odierna.
7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all'Albo Pretorio di questo Ente.

VISTO
ASS. VIGILANZA TIROLO

IL TITOLARE P.O. SETTORE VII
AMBIENTE, PATRIMONIO - GESTIONE PATRIMONIO - ESPROPRI

Ing. Guglielmo Spanò





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII AMBIENTE - PATRIMONIO - GESTIONE
PATRIMONIO - ESPROPRI
Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n. 2 del 28 GEN. 2019

OGGETTO: Lavori di costruzione della via Colombo e sistemazione della via Noce e Largo Gramsci.
Ottemperanza sentenza n. Omissis - Corte di Appello di Catania
Ditta: Eredi di Omissis. Atto di Transazione. Accettazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li



[Signature]
IL RESPONSABILE P.O. SETTORE VII°
AMBIENTE, PATRIMONIO-GESTIONE PATRIMONIO -ESPROPRI

(Ing. Guglielmo Spanò)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 28/01/2019

Per

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE III°
ENTRATE-FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Il Capo Settore Amministrativo

Dott.ssa Valeria Drago

[Signature]

ATTO DI TRANSAZIONE

(Ottemperanza sentenza n. **Omissis**, Corte di Appello di Catania)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno () del mese di ,

presso la sede Municipale di Scicli, avanti a me Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario del Comune di Scicli, a questo atto autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4

lett. C), del D.lgs 18.08.200 n. 267, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa si sono personalmente presentati e costituiti:

da una parte: il Comune di Scicli (P.I. 00080070881), Via F.M. Penna n. 2, qui rappresentato dall' Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare P.O. VII Settore Ambiente –

Patrimonio – Gestione del Patrimonio – Espropri, da una parte, incaricato con Delibera di Giunta Comunale n° del , di seguito denominato “Comune” e dall'altra i Sig.ri **Omissis**, assistiti dall'Avv. **Omissis**

Premesso che :

– Con atto di citazione notificato il 25/03/1985 la ditta **Omissis** convenne in

giudizio, davanti al Tribunale di Modica, il Comune di Scicli, chiedendo la

condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione di un

tratto di terreno in comproprietà, censito in Catasto al foglio **Omissis** particella

Omissis, occorso per la realizzazione dei lavori di costruzione della via Colombo

e sistemazione via Noce e Largo Gramsci.

– la ditta a riguardo eccepiva che l'occupazione, disposta inizialmente con Decreto

Prefettizio, era divenuta illegittima nel 1975;

– il Comune si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità della

domanda, nel merito della fondatezza;

– il giudizio di primo grado si è concluso sfavorevolmente per il Comune, con

sentenza del tribunale di Modica n. **Omissis**, che condannava l'Ente al pagamento




in favore degli appellanti, dell'importo di £. 434.141.136, ivi compresi rivalutazione ed interessi sino al 1999, oltre gli accessori a decorrere dal 1.1.2000, nonché a rifondere agli attori in solido la metà delle spese di lite che liquida nell'intero nella somma di £ 13.082.354, oltre al 10% per spese ex art.15 T.F., oltre Iva e CPA.;

– avverso tale sentenza il Comune ha proposto appello, avanti la Corte di Appello di Catania. Tale giudizio si è concluso favorevolmente per il Comune di Scicli, con sentenza n.1011/2004, che ha rigettato la sentenza del Tribunale di Modica n.133/2001;

– avverso questa sentenza, la ditta **Omissis** ha proposto ricorso in Cassazione, che con sentenza n. **Omissis** ha cassato la sentenza n. **Omissis** della C.A. di Catania, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, procedendo all'esame della controversia nel merito;

– instauratosi il giudizio avanti la C.A. di Catania, iscritto al n. **Omissis**, la Corte di Appello, pronunciandosi definitivamente, con sentenza n. **Omissis** rigetta l'appello proposto dal Comune di Scicli nei confronti di **Omissis** avverso la sentenza n. **Omissis** del Tribunale di Modica. Condanna il Comune appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio di appello che liquida in euro 1.006,00 per spese ed euro 10.740,00 per compensi, oltre accessori di legge e delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in euro 676,00 per spese ed euro 6.075,00 per compensi, oltre accessori di legge;

per quanto sopra, necessita, corrispondere alla ditta Eredi **Omissis**, in forza della sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Catania n. **Omissis**, la somma di € 415.733,09;



– con delibera di C.C. n. 176 del 13.11.2014 è stato approvato il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta oggi eredi di **Omissis**, per un importo complessivo di € 415.733,09 in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n. **Omissis**;


– con nota prot. Gen. n° **Omissis** i Sig.ri **Omissis**, hanno proposto in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in loro favore dell'importo di € 373.000,00 (al netto della ritenuta d'acconto) da ripartire fra di loro in parti uguali;

– con nota prot. Gen. n. **Omissis**, il dott. **Omissis** in qualità di O.C.C. incaricato dal Giudice Delegato alla procedura da sovra-indebitamento di **Omissis**, ha sollecitato il Comune alla definizione di una proposta di accordo bonario;

– con nota prot. Gen. n° **Omissis** i Sig.ri **Omissis**, hanno formulato nuova proposta in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in loro favore dopo l'applicazione della ritenuta d'acconto della somma complessiva di € 373.000,00, inoltre i Sig. ri **Omissis**, dichiarano altresì di autorizzare il Comune di Scicli, al pagamento diretto dei compensi professionali all'Avv. **Omissis** nella misura complessiva di € 18.000,00, da detrarre nelle quote personali;

Richiamata la superiore nota pervenuta con prot. Gen. n° **Omissis**, in cui i Sig.ri **Omissis** esprimono la volontà di chiudere l'intera questione economica, accettando un risarcimento oltre al valore del terreno per acquisizione a favore del Comune, in € 373.000,00 (diconsi euro trecentosettantatremila/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e, di € 18.000,00, per compensi professionali in favore dell'Avv. **Omissis** ;

Ritenuto necessario, ad addivenire a tale Accordo Bonario, in ottemperanza alla



sentenza n. sentenza n. **Omissis** – Corte di Appello di Catania, a titolo di risarcimento oltre al valore del terreno per acquisizione a favore del Comune, per l'importo di € 373.000,00 (diconsi euro Trecentosettenattremila/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su € 373.000,00 pari ad € 74.600,00 e, di € 18.000,00, per compensi professionali in favore dell'Avv. **Omissis**;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

l'Amministrazione Comunale ha accettato ad addivenire ad un efficace transazione, al fine di evitare di avviare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spese rilevanti sul bilancio comunale;


Tutto ciò premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra generalizzate convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Comune, a definizione e tacitazione di qualsivoglia altra pretesa agganciata alla procedura espropriativa per l'acquisizione del terreno, censito in Catasto Terreni al foglio **Omissis** particella **Omissis**, si impegna a pagare in quota parte a favore dei Sig.ri **Omissis**, la somma di € 280.400,00 (diconsi euro duecentoottantaquattromilaquattrocento/00), al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 373.000,00 pari ad € 74.600,00 e dei compensi professionali di € 18.000,00 dell'Avv. **Omissis**, entro 30 giorni dalla firma della presente scrittura.

2) I Sig.ri **Omissis**, si obbligano a ricevere in quota parte, il suddetto importo di € 280.400,00 a definizione e tacitazione di qualsivoglia altra pretesa agganciata alla procedura espropriativa per l'acquisizione del terreno, nei limiti di quanto stabilito al punto 3 4 del presente accordo. *RA*

3) Il mancato pagamento del suddetto importo alla scadenza concordata, comporterà la caducazione del predetto accordo transattivo.

4) Il Comune procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta



d'acconto di € 74.600,00 pari al 20% di € 373.000,00, e alla liquidazione delle spese legali di € 18.000,00 all'Avv. **Omissis** in qualità di legale dei Sig.ri **Omissis**, con relativa fattura emessa nei confronti dei Sig.ri **Omissis**;

5) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte ed il Creditore, riconosce che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni azione e/o contestazione presente e/o futura e di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal Comune su tutto quanto ha formato oggetto del presente Accordo, anche a titolo di danno di qualsivoglia natura subito e/o subendo, dedotto e non dedotto, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente, passato e futuro anche noto derivato in conseguenza del credito;

6) il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto dalle parti personalmente, che ne accettano tutte le condizioni e termini.

7) Qualunque altra spesa deve intendersi ad ogni effetto compensata tra le parti.

L.C.S.


Per il Comune di Scicli

Ing. Guglielmo Spanò

La Ditta

Omissis

Avv. **Omissis**



Rep. n.

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta, Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario Comunale del Comune di Scicli, certifico ed attesto che i Sig.ri **Omissis**, assistiti dall'Avv. **Omissis**, e l'Ing. Guglielmo Spanò quale Responsabile di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione del Patrimonio - Espropri, della personale identità dei quali, io Vice Segretario sono personalmente certo, hanno sottoscritto, in mia presenza, il presente atto. Scicli,

Il Vice Segretario Comunale

(Dott.ssa Valeria Drago)

Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE F.F. – PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 28-1-19:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

